

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SPAGNOLLI, DE LUCA Angelo, PICARDI, LORENZI, BUSSI
e AJROLDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° DICEMBRE 1963

Rimborso degli oneri extra aziendali alle imprese municipalizzate che gestiscono servizi di trasporto urbani e suburbani

ONOREVOLI SENATORI. — L'esigenza di ottenere una sempre maggiore chiarezza nei bilanci delle aziende pubbliche e di veder, così, precisato il costo dei servizi è sempre più viva ed urgente, non soltanto come direttiva tecnica, ma anche come principio di corretta politica economica. In questo senso nelle passate legislature furono emanati vari provvedimenti riguardanti l'Amministrazione autonoma delle Ferrovie dello Stato (alla quale fu concesso un contributo globale annuo a carico dello Stato, corrispondente all'entità degli oneri sostenuti dall'Azienda per servizi resi allo Stato o per facilitazioni concesse a particolari categorie di utenti determinate da ragioni di carattere sociale) e l'Azienda autonoma delle poste e telecomunicazioni (riguardo alla quale fu disposto l'abrogazione delle esenzioni di tassazione stabilite con leggi a favore di servizi postali e telegrafici effettuati dallo Stato e da Enti pubblici e che gravavano il bilancio dell'Azienda).

È evidentemente necessario estendere tale importante principio di controllo e di ge-

stione a tutte le aziende esercenti pubblici servizi, e quindi anche alle aziende di enti provinciali e comunali, siano a gestione autonoma che in regime di concessione; perchè anche per esse esistono in atto vecchie disposizioni legislative che prescrivono lo obbligo di effettuare servizi di notevole entità, gratuitamente o con riduzioni, a favore di Amministrazioni dello Stato o di determinati enti pubblici.

Con il presente disegno di legge, che si ispira alle direttive generali ricordate, si intende di provvedere alla determinazione ed al rimborso delle spese extra aziendali delle aziende autonome di pubblico trasporto urbano e suburbano, per le quali i detti obblighi costituiscono un rilevante onere.

Rilevazioni effettuate dalla Confederazione della Municipalizzazione hanno accertato che per le principali aziende comunali di trasporto urbano e suburbano l'onere extra aziendale complessivo per servizi resi alle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici in molti casi raggiunge il 15-20 per cento degli introiti lordi di esercizio;

si tratta quindi di un onere molto gravoso che altera i dati di costo ed influisce in modo decisivo sulle possibilità del pareggio dei relativi bilanci aziendali di esercizio.

È opportuno ricordare in proposito alcune concessioni di libera circolazione sui trasporti urbani e suburbani stabilite dalla vigente legislazione:

funzionari di Pubblica sicurezza (decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1176, articolo 7);

militari della Guardia di finanza in divisa o abito civile (decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 3170, articolo 18);

carabinieri in divisa o muniti di speciale segno di riconoscimento (decreto-legge 2 aprile 1925, n. 382, articolo 4);

agenti di Pubblica Sicurezza in divisa o muniti di segno di riconoscimento (decreto-legge 1° aprile 1925, n. 313, articolo 18);

agenti di custodia con tessera di riconoscimento (decreto-legge 21 settembre 1925, n. 508, articolo 33);

funzionari degli uffici e imposte di fabbricazione (decreto-legge 26 aprile 1925, n. 223, articolo 6 allegato 4);

vigili del fuoco (decreto-legge 27 dicembre 1941, articolo 8);

guardie zoofile (decreto-legge 2 maggio 1939, n. 1284, articolo 25);

funzionari del Ministero dei trasporti.

Vi sono inoltre altre concessioni di libera circolazione o facilitazioni tariffarie riconosciute per motivi sociali di carattere generale a determinate categorie di utenti.

Il presente disegno di legge tende ad eliminare gli inconvenienti che ne conseguono e ciò non soltanto per apportare un sostanziale miglioramento ed una maggior chiarezza dei bilanci aziendali, ma anche per correttamente attribuire l'onere dei servizi resi agli enti che direttamente ne usufruiscono.

L'articolo 1 del disegno di legge prevede il rimborso, da parte dello Stato, degli oneri relativi alle spese sostenute dalle singole aziende di trasporto in base alle vigenti

leggi. È importante rilevare al riguardo che nel caso dell'esercizio di ferrotranvie in concessione, il Ministero dei trasporti, concede alle aziende private un contributo chilometrico di esercizio che viene determinando in base agli oneri extraziendali che fanno carico al servizio concesso. Nel caso particolare delle aziende di trasporto autonomo degli Enti locali (Province e Comuni) tale contributo statale non viene concesso: ciò costituisce una evidente sperequazione rispetto a servizi analoghi svolti da aziende private in regime di concessione, sperequazione che si ritiene necessario eliminare.

Gli articoli 2 e 3 riguardano soltanto le aziende municipalizzate; essi dispongono la applicazione specifica del principio contenuto nell'articolo 64 del Regolamento del testo unico sulla municipalizzazione (1903) ed hanno lo scopo di renderlo sempre più operante, con l'imposizione di una adeguata procedura da seguire per i rimborsi e sussidi da corrispondere alle aziende municipalizzate, specificatamente nei casi in cui l'Ente locale ritenga necessario, per comprovate ragioni economiche e sociali, di mantenere in esercizio linee a scarso traffico o a tariffa ridotta (articolo 2) oppure quando il disavanzo superi il coefficiente di esercizio 1,3 (rapporto tra le spese di esercizio e gli introiti del traffico) oppure (articolo 3) quando l'Ente locale imponga direttamente alla propria azienda servizi particolarmente onerosi o facilitazioni riguardanti particolari categorie di utenti.

L'articolo 4 prescrive la emanazione con decreto presidenziale delle norme necessarie per stabilire i criteri di valutazione degli oneri per i quali viene previsto il rimborso a termine dei precedenti articoli 1 e 3.

Infine con gli articoli 5 e 6, in analogia con quanto è stato stabilito sia per l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, sia per l'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, si indica come deve venire composta la Commissione ministeriale che deve procedere annualmente alla determinazione dei contributi dello Stato precisati dall'articolo 1.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il costo dei trasporti gratuiti, effettuati a norma delle vigenti leggi, e quello derivante da riduzioni, concessioni e prezzi speciali di trasporto, praticati per effetto delle disposizioni stesse, sono rimborsati alle aziende municipalizzate che gestiscono servizi di trasporto urbani e suburbani dalla Amministrazione dello Stato a carico della quale deve gravare la relativa spesa.

È, altresì, rimborsato dall'Amministrazione dello Stato alle predette aziende il costo derivante da riduzioni, concessioni o prezzi speciali praticati a favore dei militari e di mutilati ed invalidi di guerra.

Art. 2.

I Comuni e le Province, che abbiano assunto servizi di trasporto a norma del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, sono tenuti ad assegnare all'azienda che li gestisce specifiche sovvenzioni di esercizio a carico del proprio bilancio per quelle linee, a scarso traffico o a tariffa ridotta, aventi un rapporto fra spese ed entrate superiore ad un terzo, che dovessero essere mantenute per i riconosciuti motivi economici e sociali di interesse locale.

Le sovvenzioni dovranno essere di ammontare pari al disavanzo delle linee predette, quale risulta, per ciascuna linea, da apposito allegato al bilancio dell'azienda speciale.

Art. 3.

Il costo dei trasporti gratuiti effettuati per riconosciuti motivi di interesse locale e quello derivante da riduzioni, concessioni e prezzi speciali di trasporto, praticati per gli stessi motivi in particolari ore del servizio od a particolari categorie di utenti dalle aziende municipalizzate di trasporto, sono rimborsati alle stesse aziende dal Comune che ha assunto il servizio con appositi stanziamenti a carico del bilancio comunale.

Art. 4.

La specificazione degli oneri indicati negli articoli 1 e 3 e la determinazione dei criteri per la valutazione dei relativi importi, sulla base dei principi direttivi stabiliti dagli articoli stessi, saranno effettuate con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, sentita la Commissione di cui al successivo articolo 5, integrata da un funzionario del Ministero dell'interno.

Art. 5.

Le somme dovute dallo Stato a norma dell'articolo 1 della presente legge, saranno stabilite annualmente con decreto dei Ministri dei trasporti e del tesoro, in conformità dei criteri stabiliti dal decreto di cui al precedente articolo 4, sentite le amministrazioni interessate ed una commissione, costituita presso il Ministero dei trasporti e così composta:

un magistrato del Consiglio di Stato in funzione di presidente;

due funzionari del Ministero dei trasporti;

un funzionario del Ministero del tesoro;

due rappresentanti delle aziende di trasporto urbane e suburbane;

un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani.

Art. 6.

La Commissione prevista dall'articolo precedente è nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 7.

Gli oneri derivanti alle Amministrazioni dello Stato dalla presente legge dovranno essere compresi agli effetti della copertura negli stati di previsione della spesa a partire dall'esercizio finanziario 1964-65.